

Comune di Bortigali

PROVINCIA DI NUORO

IL REVISORE DEI CONTI

Bosa, 21/03/2025

**PARERE SU PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025/2027 INSERITO NEL PIAO
2025/2027**

Il sottoscritto Dottor Salaris Fabio, revisore dei Conti,

Vista la funzione e il ruolo del Revisore dei Conti in materia di programmazione del personale definito dalla Legge n. 448/2001 art. 19 comma 8 che recita *“A decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*,

Vista la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto *“Approvazione Piao 2025/2027”* e nello specifico il PIAO – paragrafo 3.3 *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

Vista la delibera CC n. 3 del 10/02/2025 di approvazione del DUPS 2025/2027 e la delibera CC n. 5 del 10/02/2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027 sui quale il sottoscritto ha espresso i pareri previsti dalla normativa vigente;

Constatato pertanto che il parere del revisore attiene alla esclusivamente alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

Visti:

- l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale,*

differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano*

del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELIC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04/07/2024 è stato approvato il Conto consuntivo 2023 e quindi l'ufficio finanziario ha provveduto ad effettuare i calcoli per la verifica del rispetto dei parametri di cui al Decreto Crescita;

Accertato che il Comune di Bortigali rientra in fascia b) ovvero tra comuni tra 1.000 e 1.999 abitanti il cui valore soglia è stabilito nella percentuale del 28,60% da determinarsi ai sensi dell'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019

Rilevato dai fogli di calcolo elaborati dal servizio finanziario ed acquisiti come carte di lavoro che il Comune di Bortigali registra nell'ultimo rendiconto approvato (2023) in base al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati (2021/2022/2023) una percentuale pari al 25,06%, e che pertanto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 dell'art 4;

Accertato quindi che il valore soglia cui far riferimento per la programmazione delle spese di personale è determinato in 475.609,01 quale applicazione della percentuale del 28,60 alla media delle entrate correnti 2021/2023 al netto del FCDE del bilancio 2023 assestato come da prospetto sotto riportato:

valore parametro media entrate correnti (A)	€ 1.777.844,95
spesa di personale ultimo rendiconto (2023) (B)	€ 445.501,66
Parametro dell'ente (%) - tab. 1	25,06%
Parametro massimo previsto per Comune di corrispondente fascia demografica	28,60%
marginale percentuale effettivo	3,54%
marginale assoluto di spesa aggiuntiva (C)	€ 62.962,00
spesa massima possibile annualità 2025 rispetto a parametro	€ 508.463,66

Verificato che la spesa prevista come da fabbisogno del personale per l'anno:

- 2025: euro 475.609,01 (calcolata come da DPCM del 17/03/2020) è pienamente compatibile con la disponibilità concessa;
- 2026: euro 490.000,00;
- 2027: euro 490.000,00

Considerando che nel PIAO:

- è stabilito:
 - ANNO 2025: nessuna cessazione prevista
 - ANNO 2026: nessuna cessazione prevista
 - ANNO 2027: nessuna cessazione prevista
- È previsto che "nella programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027, come predisposta dal Responsabile del servizio competente, sulla base delle direttive

impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli Responsabili dei servizi comunali, si prevedono le seguenti assunzioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

- Anno 2025

N.	Profilo professionale	Area Professionale	Rapporto lavoro	Regime orario	Struttura di assegnazione	Procedura di reclutamento	Note
1	Collaboratore tecnico	Operatori esperti	Tempo indeterminato	Passaggio da tempo parziale a 30 ore settimanali a tempo pieno 36 ore settimanali	Servizio Tecnico	Utilizzo di capacità assunzionale in deroga ai sensi del DL 34/2019 per trasformazione di un rapporto part time in full time	

- Anno 2026: nulla
- Anno 2027: nulla

Verificato che la spesa programmata per il 2025 come da calcoli dell'Ufficio Finanziario, acquisiti come carte di lavoro, rispetta i limiti di cui all'art.1, comma 557 della Legge 296/2006;

Evidenziato che qualora la spesa di personale venga ulteriormente incrementata tendenzialmente verso l'intero plafond della spesa del personale calcolata ciò non consentirebbe margini di manovrabilità con conseguenti possibili sforamenti della percentuale di "virtuosità";

ASSEVERA gli equilibri pluriennale di bilancio con riserva, tuttavia, di monitoraggio continuo da parte del servizio finanziario della situazione finanziaria dell'Ente circa le entrate correnti, la spesa del personale e gli equilibri di bilancio;

ESPRIME Parere Favorevole alla delibera limitatamente all'aspetto finanziario raccomandando altresì una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche legislative o interpretative delle norme vigenti in materia di personale.

Il Revisore dei Conti

